

**Causa C-556/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

23 ottobre 2020

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

23 ottobre 2020

**Ricorrenti:**

Schneider Electric SA e a.

**Resistenti:**

Premier ministre

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

---

(omissis)

Visto il procedimento che segue:

(omissis) le [ricorrenti] (omissis) chiedono al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) di voler:

1) annullare per eccesso di potere i commenti amministrativi pubblicati nella documentazione di base il 1° novembre 1995 (omissis);

2) annullare per eccesso di potere i commenti amministrativi (omissis) pubblicati nel *Bulletin officiel des impôts* (bollettino ufficiale delle imposte) n. 62, il 30 marzo 2001;

(omissis)

Le società ricorrenti affermano che i commenti impugnati ribadiscono le disposizioni che istituiscono l'anticipo d'imposta di cui all'articolo 223 *sexies* del code général des impôts (codice generale delle imposte), esse stesse incompatibili con le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 90/435/CE, del 23 [luglio] 1990,

concernente il regime fiscale comune applicabile alle **[Or. 2]** società madri e figlie di Stati membri diversi, poiché l'anticipo d'imposta ha natura di misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società controllante che prevede la riscossione di un'imposta in sede di distribuzione di dividendi da parte della società controllante e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società controllate stabilite all'estero di tale società.

(omissis) il Ministre de l'économie, des finances et de la relance (Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Rilancio, Francia) chiede il rigetto del ricorso [in quanto irricevibile e infondato].

(omissis)

[Le ricorrenti chiedono di sollevare una questione prioritaria di costituzionalità vertente, essenzialmente, sul principio di parità di trattamento]

(omissis)

(omissis) **[Or. 3]**

(omissis)

[Una delle ricorrenti] (omissis) afferma che i commenti impugnati ribadiscono le disposizioni che istituiscono l'anticipo d'imposta di cui all'articolo 223 sexies del codice generale delle imposte, esse stesse incompatibili con:

- le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 90/435/CE, del 23 [luglio] 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, poiché l'anticipo d'imposta ha natura di misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società controllante che prevede la riscossione di un'imposta in sede di distribuzione di dividendi da parte della società controllante e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società controllate stabilite all'estero di tale società;

(omissis)

(omissis) **[Or. 4]** (omissis)

Visti:

(omissis)

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 [luglio] 1990;

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82;
- le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 settembre 2011, Accor, C-310/09, EU:C:2011:581, e del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d'imposta), C-416/17, EU:C:2018:811;
- le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, e AFEP e a., C-365/16, EU:C:2017:378;

(omissis)

Considerando quanto segue:

(omissis) **[Or. 5]** (omissis) [riunione dei diversi ricorsi]

Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Ministro:

(omissis)

(omissis) [accoglimento dell'eccezione di irricevibilità rispetto a una ricorrente, rigetto rispetto alle altre] **[Or. 6]**

Sull'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 223 *sexies* del codice generale delle imposte:

6. Nella sua formulazione applicabile sia il 1° novembre 1995 che il 21 marzo 2001, l'articolo 158 bis del codice generale delle imposte prevede che chi percepisce dividendi distribuiti da società francesi dispone a questo titolo di un reddito costituito dalle somme ricevute dalla società e da un credito d'imposta rappresentato da un credito nei confronti del Tesoro. L'articolo 216 dello stesso codice prevede inoltre che: *«I proventi netti da partecipazioni, che danno diritto all'applicazione del regime delle società controllanti e di cui all'articolo 145, riscossi nel corso di un esercizio da una società controllante, possono essere detratti dall'utile netto totale di quest'ultima (...)»*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 223 *sexies*, paragrafo 1, primo comma, di detto codice, nella sua formulazione risultante dall'articolo 98 della loi du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 (legge del 30 dicembre 1991, legge finanziaria per il 1992): *«(...) Quando i ricavi distribuiti da una società sono prelevati su somme per le quali quest'ultima non è stata assoggettata all'imposta sul reddito delle società con aliquota normale (...), tale società è tenuta a pagare un anticipo d'imposta pari al credito d'imposta previsto all'articolo 158 bis e collegato a dette distribuzioni. L'anticipo d'imposta è dovuto indipendentemente da chi sia il beneficiario delle distribuzioni»*. Infine, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 2, del medesimo codice, prima della sua abrogazione intervenuta con l'articolo 93 della loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (legge del 30 dicembre 2003, legge finanziaria per il

2004): «*Se le distribuzioni effettuate da una società controllante danno luogo all'applicazione dell'anticipo d'imposta di cui all'articolo 223 sexies, da tale anticipo possono essere detratti gli eventuali crediti d'imposta collegati ai proventi delle partecipazioni (...) riscossi durante gli esercizi chiusi negli ultimi cinque anni*».

7. Con la sentenza del 15 settembre 2011, Accor (C-310/09, EU:C:2011:581), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che: «Gli art[icoli] 49 TFUE e 63 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro diretta all'eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi (...) che consente a una società controllante di imputare sull'anticipo d'imposta, che essa è tenuta a versare al momento della redistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il credito d'imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in tale Stato membro, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro, dal momento che tale normativa non dà diritto, in quest'ultimo caso, alla concessione di un credito d'imposta collegato alla distribuzione dei citati dividendi da parte di tale controllata». Ne consegue che la società destinataria dei dividendi ha diritto a un credito d'imposta che consenta di garantire che i dividendi provenienti da società stabilite in Francia e quelli provenienti da società stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea siano assoggettati a uno stesso trattamento fiscale.
8. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 [luglio] 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nella versione vigente il 1° novembre 1995 e il 21 marzo 2001: «1. *Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, lo Stato della società madre: / - si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione; / - o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l'importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, nel limite dell'importo dell'imposta nazionale corrispondente. / 2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. [Or. 7] In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia (...)*».
9. Queste disposizioni, come chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, segnatamente dalla sentenza del 25 settembre 2003, Océ van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495), mirano a evitare che gli utili distribuiti a una società controllante residente da parte di una società controllata non residente siano tassati, in un primo tempo, in capo alla società controllata nello Stato di stabilimento della stessa e, in un secondo tempo, in capo alla società controllante

nello Stato in cui quest'ultima è stabilita. A tal fine, esse rimettono agli Stati membri la scelta tra due sistemi, il sistema di esenzione e quello d'imputazione. Tuttavia, gli Stati membri mantengono la facoltà di prevedere che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società controllata non siano deducibili dall'utile imponibile della società controllante. Risulta parimenti da tale disposizione che se, in tal caso, le spese di gestione relative alla partecipazione sono fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società controllata.

10. La scelta tra il sistema dell'esenzione e il sistema dell'imputazione non comporta necessariamente lo stesso risultato per la società beneficiaria dei dividendi. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare dalla sua sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82), risulta che uno Stato membro che ha optato, in sede di recepimento di una direttiva, per uno dei sistemi alternativi previsti da quest'ultima non può invocare gli effetti o i limiti che sarebbero potuti derivare dall'attuazione dell'altro sistema. Per quanto concerne il trattamento fiscale degli utili rientranti nel campo di applicazione della direttiva madri-figlie, gli articoli 145 e 216 del codice generale delle imposte hanno optato per un sistema di esenzione, fatta salva l'imposizione di una quota parte di spese ed oneri, forfettariamente fissata al 5%, costituenti le spese e gli oneri sopportati dalla società controllante, riferibili alla sua partecipazione nella società controllata che ha distribuito detti utili. Tali utili sono quindi esenti nella misura del 95%.
11. Sempre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare dalle sue sentenze del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379), e AFEP e a. (C-365/16, EU:C:2017:378), risulta che, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 [luglio] 1990, una ritenuta alla fonte è un'imposta il cui fatto generatore è il versamento di dividendi o di ogni altro rendimento di titoli, la cui base imponibile è costituita dal rendimento dei titoli medesimi e il cui soggetto passivo è il detentore di detti titoli. Pertanto, e come riconosciuto dalle parti, l'anticipo d'imposta, cui è assoggettato il solo autore di una distribuzione, non ha il carattere di una siffatta ritenuta alla fonte. Per contro, dalle medesime sentenze risulta che, prevedendo che lo Stato membro della società controllante «*si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione*», l'articolo 4 della direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 [luglio] 1990, vieta agli Stati membri di sottoporre a imposizione la società controllante a titolo di utili ad essa distribuiti dalla sua società controllata, senza distinguere a seconda che l'imposizione della società controllante abbia come fatto generatore il percepimento di tali utili o la loro redistribuzione. Ne consegue che l'anticipo d'imposta di cui all'articolo 223 *sexies* del codice generale delle imposte può ricadere nel campo di applicazione di dette disposizioni.
12. Una tassazione di questi utili da parte dello Stato membro della società controllante in capo a tale società al momento della loro redistribuzione, che produca l'effetto di assoggettare detti utili a un'imposta eccedente, di fatto, la

soglia del 5% prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, comporterebbe una doppia imposizione a livello di tale società, vietata dalla direttiva di cui trattasi. Nelle sentenze succitate, la Corte di giustizia ne ha dedotto che le [Or. 8] disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, che riprendono il tenore letterale delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 [luglio] 1990, devono essere interpretate nel senso che esse ostano «*ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società madre che prevede la riscossione di un'imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società*».

13. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 [luglio] 1990: «*La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi*». Da queste disposizioni, chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare dalle sentenze del 25 settembre 2003, Océ van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495), e del 24 giugno 2010, P. Ferrero e C. e General Beverage Europe (C-338/08 e C-339/08, EU:C:2010:364), risulta che una riscossione non ricade nel loro campo di applicazione solo se, da una parte, deriva da disposizioni intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi e, dall'altra, la sua applicazione non ostacola l'obiettivo perseguito dalla direttiva.
14. L'anticipo d'imposta, come risultava dall'articolo 223 *sexies* del codice generale delle imposte, prima della sua soppressione con la legge del 30 dicembre 2003, legge finanziaria per il 2004, è dovuto in caso di distribuzione di utili che implicano il riconoscimento di un credito d'imposta qualora tali utili non siano stati assoggettati all'imposta sulle società all'aliquota normale. Detta riscossione è così uno degli elementi costitutivi di un meccanismo di eliminazione della doppia imposizione economica dei redditi distribuiti, che mira a evitare che il credito d'imposta di cui sono corredati detti redditi sia privo di giustificazione alla luce dell'onere fiscale sopportato dalla società distributrice in ragione degli utili sui quali sono riscossi e, in tal modo, a evitare che il riconoscimento del credito d'imposta abbia, per il beneficiario delle distribuzioni, l'effetto di un guadagno insperato. Tenendo conto, in particolare, del diritto al credito d'imposta imputabile sull'anticipo di cui beneficiano a monte tutte le società che percepiscono dividendi alle condizioni e per i motivi ricordati al punto 7, l'applicazione di detto anticipo non sembra che abbia l'effetto di ostacolare l'obiettivo perseguito dalla direttiva.
15. L'interpretazione delle disposizioni nazionali e la valutazione della loro compatibilità con la direttiva del 23 [luglio] 1990 dipendono dalla risposta alla

questione, se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, tenuto conto in particolare del suo articolo 7, paragrafo 2, ostino a una disposizione, come quella di cui all'articolo 223 *sexies* del codice generale delle imposte, che prevede, ai fini della corretta attuazione di un meccanismo volto a sopprimere la doppia imposizione economica dei dividendi, una riscossione all'atto della redistribuzione, da parte di una società controllante, di utili ad essa distribuiti da società controllate stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea.

16. Tale questione presenta serie difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione europea.

Sulla questione prioritaria di costituzionalità: [Or. 9]

(omissis)

(omissis) [Non si rende necessario adire il Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia)].

Sugli altri motivi di ricorso:

19. In primo luogo, posto che, come già osservato, la questione illustrata al punto 15 presenta serie difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione europea, si rende necessario, in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottoporla alla Corte di giustizia dell'Unione in via pregiudiziale.

(omissis)

(omissis) [Or. 10] (omissis)

22. Alla luce di quanto precede, occorre sospendere la decisione sulle domande formulate in atti sino alla pronuncia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea su detta questione pregiudiziale.

(omissis)

COSI' DECIDE:

(omissis)

Articolo 2: Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione: se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 90/435/CE, del 23 [luglio] 1990, tenuto conto in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, ostino a una disposizione, come quella di cui all'articolo 223 *sexies* del code général des impôts (codice generale francese delle imposte), che prevede, ai fini della corretta attuazione di un meccanismo volto a sopprimere la doppia imposizione economica dei dividendi, una riscossione all'atto della redistribuzione, da parte di una società controllante, di utili ad essa distribuiti da società controllate stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea.

(omissis)

(omissis) [Or. 11] [Or. 12]

(omissis)

(omissis)

(omissis) [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO